

Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OIOM)

Modifica del 24 novembre 1999

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 novembre 1996¹ sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Art. 33 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il Dipartimento federale delle finanze fissa l'aliquota d'imposta.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

24 novembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1704

¹ RS 641.611